

2 maggio 2003 0:00

LA PRIVACY TELEFONICA, OVVERO LO STATO TI CONTROLLA E DECIDE PER TE

Firenze, 2 maggio 2003. L'ultima newsletter dell'Autorita' Garante della Privacy, da' notizia su un ricorso respinto in merito ad alcune telefonate ricevute sulla propria linea.

Il diniego a conoscere e ad avere questa documentazione, a nostro avviso, e' lo specchio di cosa significhi oggi la legge sulla Privacy, e, soprattutto, a chi fa gioco.

Il ricorso era stato presentato da un abbonato ad un'utenza fissa, che, avendo chiesto al gestore telefonico di conoscere questi dati, si era visto opporre un rifiuto. L'utente aveva intenzione di usare questi dati per produrli in un procedimento giudiziario in cui risultava come parte offesa. Il Garante ha fatto sapere che nel corso dell'istruttoria non e' emersa alcuna circostanza dalla quale si potesse ritenere che il rigetto dell'istanza, da parte del gestore telefonico, potesse comportare un danno per la parte civile costituita in giudizio. Il Garante ha ritenuto che esista una maggiore tutela accordata alle chiamate in entrata, circoscrivendo il diritto di accesso diretto alle sole chiamate in entrata di cui sia necessaria la conoscenza.

Quindi, se una persona riceve una telefonata e intende farne l'uso che ritiene piu' opportuno (ovviamente assumendosi tutte le responsabilita' passate, presenti e future del caso) non puo' farlo. E l'Autorita' della Privacy -proprio come se fosse un'autorita' giudiziaria- si arroga il diritto di decidere se l'uso che si vuole fare di una prova puo' essere valido o meno rispetto allo specifico procedimento. Quindi l'Autorita' della Privacy deve entrare nel merito del procedimento giudiziario, e stabilire se una prova puo' essere tale o meno. Attenzione: non se puo' essere esibita e, qualora la persona interessata lo faccia, avvisando la stessa che si espone alla possibile violazione della Privacy. Ma che la specifica prova non puo' essere tale -nel merito, non nella forma- per lo specifico procedimento.

Per noi e' la conferma di come l'attuale legge serve solo a tutelare il potere di controllo dello Stato sui singoli, stabilendo come i loro diritti, per essere esercitati, pur assumendosi ognuno le proprie responsabilita', hanno bisogno di una autorizzazione. E' lo Stato che dice agli individui cosa e' buono e cosa non lo e' per loro stessi. Non li avvisa dei "pericoli" che corrono su se stessi, ma impedisce loro di "farsi male" secondo quello che lui stesso (lo Stato) ha stabilito che sia male.

Se questa pronuncia la si guarda considerando la diffusa isteria che si manifesta per cercare di far valere la propria Privacy, si capisce come questa isteria non possa essere altrimenti. Se tanto mi da' tanto ...

E' bene ricordare che il principio di riservatezza cosi' tutelato e' alla base del motivo per cui, per esempio, i gestori telefonici non forniscono l'elenco completo dei numeri delle telefonate che un utente ha fatto in uscita. Impedendogli di individuare e contestare l'attribuzione di telefonate che lo stesso utente ritiene di non aver fatto. Se tanto mi da' tanto .

Vincenzo Donvito, presidente Aduc